



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Unione Comuni Garfagnana

n. 9 del 25/02/2019

in vigore dall' 01/04/2019

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
ARTICOLO 3 - GETTITO DELL'IMPOSTA.....	4
ARTICOLO 4 - RUOLO DEL COMITATO DI INDIRIZZO	4
ARTICOLO 5 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL VERSAMENTO.....	4
ARTICOLO 6 - MISURA DELL'IMPOSTA	5
ARTICOLO 7 – ESENZIONI - RIDUZIONI.....	5
ARTICOLO 8 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	6
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE.....	6
ARTICOLO 10 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA.....	7
ARTICOLO 11- SANZIONI	7
ARTICOLO 12 - INTERESSI	8
ARTICOLO 13 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
ARTICOLO 14 - RIMBORSI	8
ARTICOLO 15 - CONTENZIOSO	8

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23.
2. L'Unione Comuni Garfagnana ha istituito, con Deliberazione di Giunta n. 106 del 11/05/2015, l'Osservatorio Turistico di Destinazione Garfagnana costituito conformemente alle disposizioni e procedure previste dal progetto regionale "Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva" (Delibera GR n.763 del 7 settembre 2009) per conto e delega di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale".
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere, gestite anche in forma non imprenditoriale ed agrituristiche che offrono alloggio, situate nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione non fondamentale "Turismo" all'Unione Comuni Garfagnana, come stabilisce la L.R. 20.12.2016 n° 86 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo) e s.m.i. e la L.R. 23.06.2003 n. 30 (Disciplina dell'agriturismo in Toscana) e s.m.i.
3. Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Alberghi diffusi
- Alberghi
- Aree di sosta
- Bivacchi fissi
- Campeggi
- Camping-village
- Case per ferie
- Condhotel
- Ostelli per la gioventù
- Parchi di vacanza
- Residenze turistico-alberghiere
- Rifugi alpini
- Rifugi escursionistici
- Villaggi turistici
- Le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca e residence).
- Gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24.04.2017 n° 50, convertito dalla Legge 21.06.2017 n° 96.

Articolo 3 - Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23, è destinato integralmente alla promozione e allo sviluppo del sistema turistico nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione non fondamentale "Turismo" all'Unione Comuni Garfagnana.
2. Le priorità verso cui indirizzare il gettito dell'imposta saranno indicate annualmente dall'Unione Comuni Garfagnana su proposta del Comitato di indirizzo, come definito all'interno dell'Osservatorio Turistico di Destinazione.
3. Il Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana riceve dal Comitato di indirizzo, entro la fine del mese di febbraio, l'adeguata informativa circa l'andamento dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno riferita all'anno precedente.
4. L'applicazione dell'imposta decorre a partire dal 1° gennaio 2018.

Articolo 4 - Ruolo del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo costituito all'interno dell'Osservatorio Turistico di Destinazione Garfagnana ha funzioni progettuali, consultive e di controllo ai fini dell'utilizzo delle risorse economiche provenienti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 5 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi, non residenti nei Comuni della Garfagnana, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti gestori delle strutture ricettive sono tenuti agli obblighi di cui al successivo art. 9 nonché a quelli dei commi seguenti, in quanto soggetti responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno.
3. Sono soggetti responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla Legge 21.6.2017 n° 96, i soggetti che incassano direttamente i canoni od i corrispettivi del soggiorno, siano questi il gestore della struttura ricettiva od il soggetto che esercita attività di intermediazione, anche mediante portali telematici.
4. I soggetti gestori delle strutture ricettive sono tenuti a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza.
5. Nel caso di pagamento anticipato dell'imposta da parte dell'ospite (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
6. Il soggetto gestore delle strutture ricettive invita l'ospite che si rifiuta di versare l'imposta di soggiorno, a compilare l'apposito modulo rilasciato dall'Unione, per poi trasmetterlo al Servizio Finanziario dell'Unione. Nel caso di mancata compilazione del suddetto modulo da parte dell'ospite, il gestore ne darà comunicazione all'Unione. Modulo e comunicazione sono trasmessi secondo le scadenze di cui all'art. 8, comma 2.
7. I responsabili del versamento dell'imposta, così come individuati dall'art. 4 del D.L. n° 50/2017, in quanto agenti contabili, sono tenuti a trasmettere all'Unione, entro il 30 gennaio, il conto della

gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. n° 194/1996 - All. B ("modello 21").

8. I responsabili del versamento dell'imposta, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Unione, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa alla gestione dell'imposta di soggiorno (ricevute di riscossione/versamento dell'imposta, dichiarazioni di esenzione o di rifiuto ed altra documentazione utile).
9. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi definiti nel precedente comma 6 e nei successivi artt. 8 e 9, nonché per consentire le relative attività di controllo, possono essere definite con apposito atto convenzionale, in particolare quando il responsabile del versamento è costituito da un soggetto intermediario.

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è unica per tutte le strutture ricettive con riferimento alla loro tipologia, come definita dalla normativa regionale.
2. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta dell'Unione, mediante apposita Deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. N° 267/2000. Le suddette misure rimangono in vigore fino ad una loro diversa determinazione da parte della Giunta stessa.

Articolo 7 – Esenzioni - riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 15 unità;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie dei territori comunali interessati, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti con accompagnatore;
- e) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- g) i lavoratori fuori sede dimostrabile mediante autocertificazione.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c), d), ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 e s.m.i, relativa alla spettanza dell'esenzione. A tal fine l'Unione Comuni Garfagnana predisporrà apposita modulistica. Per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza deve essere acquisita dalla struttura ricettiva ospitante la convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno.

3. Sono previste riduzioni del 50% per:

- gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate, master o stage formativi;
- chi pernotta nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. La quota relativa all'imposta deve essere inserita, salvo diversa disposizione di legge, nella ricevuta fiscale come "campo esente IVA". Nel caso di gruppi e famiglie il gestore può rilasciare una ricevuta unica.
2. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione di cui all'art. 9 comma 2 ed effettua trimestralmente il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa, all'Unione Comuni Garfagnana entro i seguenti termini:

Trimestre	Scadenza del versamento
gennaio-febbraio-marzo	15 aprile
aprile-maggio-giugno	15 luglio
luglio-agosto-settembre	15 ottobre
ottobre-novembre-dicembre	15 gennaio

3. Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:
 - mediante bollettino postale sul conto di tesoreria intestato a Unione Comuni Garfagnana con causale "versamento Imposta di soggiorno";
 - bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato a Unione Comuni Garfagnana con causale "versamento Imposta di soggiorno";
 - versamento diretto presso la tesoreria dell'Unione Comuni Garfagnana con causale "versamento Imposta di soggiorno";
 - tramite le procedure telematiche attivate dall'Unione Comuni Garfagnana sul portale PagoPA.
4. In caso la somma da versare per il trimestre sia inferiore ai 10,00 €, il gestore della struttura ricettiva ha la facoltà di rinviare il versamento al trimestre successivo. Rimangono obbligatori i termini e le modalità di rendicontazione di cui sopra.

Articolo 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione Turismo all'Unione Comuni Garfagnana, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente registrare le proprie strutture richiedendo le credenziali di accesso al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dall'Unione. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura).
2. Il gestore della struttura ricettiva, trimestralmente (entro gli stessi termini indicati per il versamento al precedente articolo 8), deve presentare all'Unione una dichiarazione che indichi:
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre;
 - il numero e la tipologia delle esenzioni intervenute nel periodo;
 - le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel trimestre;
 - eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili, fatta eccezione per i gestori di alloggi ammobiliati, o parti di essi, locati per uso turistico, i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione solo se nel trimestre interessato la struttura è stata locata ad uso turistico.
4. Il gestore della struttura è tenuto all'obbligo di dichiarazione dell'attività complessivamente svolta nella struttura durante il trimestre, anche nel caso di locazioni gestite tramite intermediatori e/o portali; nel caso che l'imposta complessivamente raccolta nel trimestre sia stata riscossa da più soggetti responsabili della riscossione (gestore od intermediari), la dichiarazione deve indicare le informazioni relativi alle diverse azioni di riversamento.
5. La dichiarazione deve essere effettuata e trasmessa attraverso lo specifico portale on-line attivato dall'Unione; in alternativa può essere trasmessa all'ufficio Protocollo su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando la modulistica predisposta.
6. Il gestore è tenuto ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante l'esposizione di materiale informativo relativo all'applicazione dell'imposta (regole, importi, esenzioni), anche utilizzando il materiale reso disponibile sul sito istituzionale dell'Unione. Tale obbligo sussiste anche per i propri siti web, portali e piattaforme online.

Articolo 10 - Controllo e accertamento imposta

1. L'Unione Comuni Garfagnana effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 5 e 9, con criteri di verifica a campione, mediante il Corpo di Polizia Locale (legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e s.m.i.) anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.
2. La Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni di controllo, potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione di cui all'art. 9 e ai versamenti dell'imposta effettuati.
3. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati all'Unione Comuni Garfagnana.
4. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione.
5. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27.12.2006 n° 296.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473.
2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della

sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n° 472 del 1997.

4. Per l'omessa, tardiva, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 9 comma 2, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva, e per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.
5. Gli importi del pagamento in misura ridotta, per le violazioni di cui al comma precedente, è stabilito dalla Giunta Unione Comuni, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689, anche in maniera differenziata per tipologia di violazione.
6. Nel caso di presentazione tardiva della dichiarazione ed in assenza di irregolarità nel versamento dell'imposta, si applica comunque la sanzione minima prevista.
7. Anche in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 9 comma 1 del presente regolamento, si applica la sanzione minima prevista.
8. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti non esonera dal versamento dell'imposta. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli organi di controllo dell'Unione potranno svolgere tutte le attività accertative di cui al precedente art. 10. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici dell'Unione ovvero rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio nel periodo di riferimento.

Articolo 12 – Interessi

1. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi legali per il ritardo nel pagamento dalla data entro la quale doveva essere assolta l'imposta.

Articolo 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 14 – Rimborso

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 15 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31.12.1992 n° 546.